



Rapporto esplicativo

(stato 1° giugno 2017)

sull'ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali

(OIFP, RS 451.11)

Riferimento/Numero d'incarto: Q212-1487

Per una migliore comprensione alle spiegazioni è anteposto il testo d'ordinanza su sfondo grigio. Le presenti spiegazioni sono destinate primo alle istanze preposte all'esecuzione. Fungono da strumento di supporto e dovrebbero contribuire sia all'applicazione uniforme che ad una migliore comprensione delle disposizioni dell'ordinanza.

1. I motivi della revisione dell'ordinanza

L'articolo 5 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) obbliga il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, a compilare gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale. A questo scopo può far capo agli inventari già esistenti di istituzioni pubbliche o associazioni private che si occupano della protezione della natura e del paesaggio.

Visto l'articolo 5 LPN, il 10 agosto 1977 il Consiglio federale ha emanato l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP) e la relativa ordinanza (OIFP; RS 451.11). Il contenuto dell'IFP si basa sull'inventario della Commissione per l'inventario dei paesaggi e monumenti d'importanza nazionale che meritano di essere protetti (inventario CPN), che era stato stilato negli anni Sessanta su mandato di organizzazioni private di protezione della natura e del paesaggio ed è stato riconosciuto dal Consiglio federale come base di lavoro per l'elaborazione dell'inventario federale.

Sempre in base al suddetto articolo 5 LPN, il Consiglio federale ha allestito due inventari supplementari: l'inventario federale degli abitati meritevoli di protezione in Svizzera (cfr. la relativa ordinanza del 9 settembre 1981 [OISOS]; RS 451.12) e quello delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (cfr. la relativa ordinanza del 14 aprile 2010 [OIVS]; RS 451.13). Tutti e tre gli inventari riguardano il paesaggio inteso in senso lato, conformemente

alla definizione della Convenzione europea del paesaggio del 20 ottobre 2000 (FF 2011 7683). L'IFP ha come oggetto i paesaggi eccezionali nel loro insieme con i loro importanti elementi distintivi, come menzionato in forma generale nell'articolo 5 capoverso 2, mentre l'ISOS e l'IVS si occupano di due gruppi tematici comprendenti elementi rilevanti della componente storico-culturale.

L'IFP è stato riveduto e ampliato dal Consiglio federale – sempre in larga misura sulla base dell'inventario CPN – negli anni 1983, 1996 e 1998. Oggi comprende 162 oggetti ubicati in tutti i Cantoni (ad eccezione di BS) e copre circa il 19 per cento del territorio nazionale. L'OIFP del 1977 è stata modificata negli anni 1997 (abrogazione dell'art. 1 cpv. 2) e 2010 (introduzione dell'art. 2a).

In seguito alle critiche mosse all'IFP per insufficiente efficacia, nel 2003 il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA), su incarico della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N), ha valutato l'effetto protettivo dell'IFP. Visto il rapporto del CPA, il 3 settembre 2003 la CdG-N ha formulato delle raccomandazioni (FF 2004 681) rivolte al Consiglio federale allo scopo di rafforzare l'IFP. Nella sua risposta del 15 dicembre 2003 (FF 2004 771) il Consiglio federale ha seguito gran parte delle raccomandazioni e ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) della loro concretizzazione e applicazione. I lavori che non riguardano l'esecuzione, ma richiedono un atto normativo, si concludono con la presente revisione dell'OIFP.

2. Contenuto e struttura dell'ordinanza riveduta

Il contenuto dell'ordinanza è disciplinato in gran parte dagli articoli 5 e 6 LPN. Questi recitano:

Art. 5 *Inventari federali degli oggetti d'importanza nazionale*

¹ Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale; può fare capo a quelli d'istituzioni pubbliche e d'associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici. Gli inventari indicheranno i principi applicati nella scelta degli oggetti. Devono inoltre contenere:

- a. la descrizione esatta degli oggetti;
- b. la ragione della loro importanza nazionale;
- c. i pericoli possibili;
- d. i provvedimenti di protezione già presi;
- e. la protezione cui devesi provvedere;
- f. le proposte di miglioramento.

² Gli inventari non sono definitivi. Essi devono essere esaminati e aggiornati regolarmente; circa l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione d'oggetti risolve il Consiglio federale dopo aver sentito i Cantoni. Questi possono proporre di moto proprio un riesame.

Art. 6 *Importanza dell'inventario*

¹ L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.

² Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale.

La revisione dell'OIFP concretizza le disposizioni stabilite dalla legge in 13 articoli e un allegato. Si distingue dall'OIFP in vigore essenzialmente nei punti seguenti:

- la struttura e l'entità del testo dell'ordinanza ricalcano quelle dell'OIVS del 2010, nella misura in cui ciò è opportuno considerata la diversità degli oggetti (superficiali nell'IFP, lineari con differenziazione della sostanza nell'IVS);
- la descrizione geografica e contenutistica, la rappresentazione cartografica dei singoli oggetti dell'IFP e l'indicazione dei motivi della loro importanza nazionale sono parte integrante dell'ordinanza conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LPN, ma per motivi pratici sono oggetto di una pubblicazione separata. Secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera c della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), la pubblicazione non deve avvenire nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Questa procedura consente di riprendere la struttura delle ordinanze secondo gli articoli 18a capoverso 1 (protezione dei biotopi) e 23b capoverso 3 (protezione delle zone palustri) LPN nonché OIVS (art. 4), contribuendo a un'armonizzazione formale degli strumenti della LPN. Il rimando alla pubblicazione separata non avviene più mediante un allegato, bensì direttamente nel testo dell'ordinanza (art. 1 cpv. 2 OIFP; cfr. anche OIVS, OPPS, OBAF e ORUAM);
- oltre che del complemento apportato nel 2010 con il nuovo articolo 2a, la revisione dell'OIFP tiene conto della giurisprudenza del Tribunale federale riguardante gli articoli 5 e 6 LPN.

3. Spiegazione delle singole disposizioni

Ingresso

Estratto dell'OIFP del 29 marzo 2017:

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 5 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

ordina:

Nell'ingresso è menzionato, come nell'ordinanza in vigore, l'articolo 5 LPN, che incarica il Consiglio federale di compilare gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale. Gli inventari federali concretizzano con obbligatorietà generale il mandato legislativo di designazione degli oggetti da proteggere. L'efficacia degli inventari consiste in una base pianificatoria che deve essere presa in considerazione sia nell'ambito del coordinamento della pianificazione territoriale subordinata, con la relativa ponderazione degli interessi, sia nel quadro della ponderazione degli interessi e del processo decisionale da parte delle autorità competenti in materia di valutazione di progetti concreti.

Art. 1 Inventario federale

Estratto dell'OIFP del 29 marzo 2017:

Art. 1 Inventario federale

1 L'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP) contiene gli oggetti elencati nell'allegato 1.

² La descrizione esatta degli oggetti, i motivi della loro importanza nazionale, gli obiettivi di protezione specifici e le altre indicazioni richieste dall'articolo 5 capoverso 1 LPN sono parte integrante della presente ordinanza, pur essendo oggetto di una pubblicazione separata.

Il *capoverso 1* rinvia all'allegato 1, che elenca i 162 paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale. La procedura di emanazione o di modifica dell'inventario è disciplinata dall'articolo 5 LPN in combinato disposto con gli articoli 3 e 4 OIFP illustrati di seguito e le disposizioni generali della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.10).

Il *capoverso 2* rinvia a una pubblicazione separata contenente le indicazioni richieste dall'articolo 5 capoverso 1 LPN, in particolare la descrizione geografica e contenutistica degli oggetti e dei relativi obiettivi di protezione. Alla luce della loro importanza territoriale e dell'esigenza di garantire una sufficiente certezza giuridica e pianificatoria, le descrizioni degli oggetti sono parte integrante dell'ordinanza, ma a causa del loro volume e del loro carattere tecnico non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale.

Le presenti spiegazioni sull'allegato 1 affrontano in termini generali i possibili pericoli (lett. c), le misure di protezione esistenti (lett. d) e le proposte di miglioramento (lett. f) menzionati all'articolo 5 capoverso 1 LPN. Come il Consiglio federale ha già riconosciuto nella sua decisione del 10 agosto 1977 sull'IFP, elencare questi elementi per ogni singolo oggetto

esulerebbe dall'ambito dell'inventario; l'evoluzione dinamica inerente al paesaggio richiederebbe un aggiornamento costante e oneroso, e la concretizzazione delle misure comporterebbe un'ingerenza inammissibile della Confederazione nelle competenze dei Cantoni.

Art. 2 Pubblicazione¹

Estratto dell'OIFP del 29 marzo 2017:

Art. 2 Pubblicazione

¹ Le informazioni di cui all'articolo 1 capoverso 2 sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) mediante rimando (art. 5 cpv. 1 lett. c legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali). Esse sono disponibili in forma elettronica.

² L'IFP può essere consultato gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e i servizi cantonali competenti.

Questo articolo disciplina la forma della pubblicazione e le modalità di visione dell'inventario. Come l'IVS, anche la descrizione dell'IFP con i suoi 162 oggetti viene ora pubblicata soltanto in forma elettronica. Chi non può o non vuole consultare l'IFP in Internet, può farlo gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) o presso gli uffici cantonali della natura e del paesaggio, come già avviene per l'IVS e, da anni, per gli inventari federali di cui agli articoli 18a capoverso 1 e 23b capoverso 3 LPN. Questa forma di pubblicazione è conforme all'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (RS 170.512).

Art. 3 Modifiche di lieve entità

Estratto dell'OIFP del 29 marzo 2017:

Art. 3 Modifiche di lieve entità

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può, dopo aver sentito i Cantoni, modificare lievemente la descrizione esatta degli oggetti. Sono considerate di lieve entità le modifiche minime del perimetro e i cambiamenti minimi del contenuto della descrizione per quanto non concernino né i motivi dell'importanza nazionale di un oggetto né i suoi obiettivi di protezione.

Per motivi di sistematica legislativa, si rinuncia a ripetere nella presente revisione il principio dell'articolo 5 capoverso 2 LPN, secondo cui l'IFP non è definitivo, ma che deve essere esaminato a intervalli regolari ed eventualmente aggiornato.

Per sgravare il Consiglio federale dal compito di apportare modifiche di lieve entità nei perimetri degli oggetti dell'IFP, l'articolo 3 delega questa competenza al DATEC e segue così la prassi già stabilita e consolidata per l'IVS (art. 5 cpv. 2), per le bandite federali (art. 3 ordinanza del 30 settembre 1991; RS 922.31) e per le riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (art. 3 ordinanza del 21 gennaio 1991; RS 922.32). Ai sensi dell'OIFP sono considerati di lieve entità, da un lato, i piccoli adeguamenti del perimetro alle mutate condizioni territoriali, come ad esempio rettifiche dei confini, adeguamenti di impianti infrastrutturali esistenti o modificati, opere di rinaturazione delle acque nonché armonizzazioni

¹ www.bafu.admin.ch/ifp-gis

di lieve entità dei perimetri che si sovrappongono a quelli di altri inventari; dall'altro lato, piccole modifiche di contenuto nelle descrizioni degli oggetti. Si tratta quindi soltanto di adeguamenti «tecnici» volti a facilitare la plausibilità e l'applicazione pratica del perimetro dell'oggetto senza comportare oneri sproporzionati. Tali modifiche non devono riguardare gli obiettivi di protezione, né mettere in discussione i motivi che giustificano l'importanza nazionale di un oggetto. D'altro canto, le modifiche di lieve entità non possono essere finalizzate a estendere la protezione di un oggetto sul piano territoriale o contenutistico. In questo senso, una modifica di lieve entità decisa dal DATEC unicamente al fine di consentire un progetto concreto o, al contrario, di impedire un progetto pianificato non corrisponderebbe allo spirito e allo scopo della presente disposizione.

La procedura da seguire per le modifiche di lieve entità è analoga a quella prevista per l'emanazione e la modifica di ordinanze (cfr. anche l'art. 4). Ciò implica che i Cantoni devono essere consultati; nella prassi, considerata la loro prossimità alla realtà in questione, questi possono di regola anche avanzare le relative proposte alla Confederazione.

Art. 4 Collaborazione

Estratto dell'OIFP del 29 marzo 2017:

Art. 4 Collaborazione

¹ I servizi cantonali competenti devono essere coinvolti il prima possibile nell'esame e nell'aggiornamento dell'IFP ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 LPN come pure nella modifica di lieve entità di descrizioni degli oggetti secondo l'articolo 3.

² I Cantoni provvedono affinché il pubblico sia coinvolto in maniera adeguata.

Il *capoverso 1* riguarda la *collaborazione* tecnica, cioè quella con i servizi cantonali. Gli inventari federali secondo l'articolo 5 LPN sono basi tecniche con un effetto giuridico definito dalla legge, che confluiscono nei processi di pianificazione a tutti i livelli come pure nel processo decisionale e nella ponderazione degli interessi in merito a progetti concreti. Il riesame di questi inventari deve quindi avvenire principalmente in stretta e tempestiva collaborazione con i servizi specializzati dei Cantoni (e della Confederazione, cfr. cpv. 2). In base alla sovranità organizzativa, i Cantoni decidono se proseguire la collaborazione a livello cantonale o subordinato. Questa collaborazione, finalizzata al riesame tecnico-scientifico dell'inventario, si distingue in tal modo dal coinvolgimento di tutte le potenziali parti interessate nell'ambito delle procedure di pianificazione che hanno come oggetto la posizione giuridica delle parti interessate o la conciliazione giuridicamente vincolante di interessi diversi in merito all'oggetto. Tale coinvolgimento è trattato nel *capoverso 2*.

Il *capoverso 2* disciplina il coinvolgimento del pubblico nell'ambito della modifica dell'inventario. Esso tiene conto anche degli articoli 7 e 8 della Convenzione di Aarhus². Secondo queste disposizioni, le Parti devono sforzarsi di coinvolgere il pubblico in modo adeguato nell'allestimento di piani in materia ambientale, nell'elaborazione di norme giuridicamente vincolanti o in progetti concreti. L'applicazione di questi impegni spetta ai Cantoni, perché solo questi ultimi conoscono gli approcci partecipativi più adatti al tema e alla

² Convenzione del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus; RS 0.814.07), entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 2014.

regione in questione. Di norma, la Confederazione e i Cantoni (questi ultimi nell'ambito delle proposte secondo l'art. 5 cpv. 2 ultimo periodo) mettono a disposizione le basi tecniche. Le modalità di coinvolgimento dipendono inoltre dall'organizzazione dei rispettivi Cantoni e segnatamente dal grado di autonomia comunale; in ogni caso i Cantoni rimangono l'interlocutore ufficiale della Confederazione e suo partner nella procedura.

Gli inventari di cui all'articolo 5 LPN sono direttamente vincolanti soltanto per le autorità federali, ma devono essere «presi in considerazione» in misura adeguata anche dai livelli statali subordinati (Cantoni e Comuni) (art. 2a dell'OIFP vigente nella versione del 14 aprile 2010 in applicazione della decisione del Tribunale federale 135 II 209 Rütli ZH)³. L'attuazione di questo compito è ora disciplinata nell'articolo 8 della revisione dell'OIFP ed è affidata ai Cantoni che a tale scopo si avvalgono dei loro strumenti di pianificazione del territorio. Riguardo alla partecipazione della popolazione, i Cantoni devono osservare l'articolo 4 LPT nelle loro attività di pianificazione del territorio.

Per la procedura legislativa formale relativa all'emanazione dell'ordinanza e dei relativi allegati e modifiche si applicano le procedure ordinarie formali di consultazione secondo l'articolo 5 LPN in combinato disposto con l'articolo 25 capoverso 1 lett c OPN e l'articolo 3 OIFP, mentre per la procedura interna alla Confederazione si applicano le disposizioni della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)⁴.

Art. 5 Principi

Estratto dell'OIFP del 29 marzo 2017:

Art. 5 Principi

¹ Gli oggetti devono essere conservati intatti nelle loro peculiarità di paesaggio naturale e antropico e con i loro elementi distintivi.

² In sede di definizione degli obiettivi di protezione specifici degli oggetti occorre prendere in considerazione in particolare:

- a. le forme geomorfologiche e tettoniche come pure i fenomeni geologici particolari (geotopi);
- b. la dinamica naturale del paesaggio, segnatamente quella delle acque;
- c. gli spazi vitali degni di protezione con la loro diversità in termini di specie caratteristiche e le loro funzioni importanti, in particolare quella di interconnessione;
- d. il carattere intatto e la tranquillità degli oggetti nella misura in cui ne rappresentano un elemento caratteristico;
- e. i paesaggi antropici con le loro strutture di insediamento tipiche, le forme di utilizzo agricolo e forestale, le costruzioni, gli impianti, gli elementi che caratterizzano il paesaggio e gli oggetti del patrimonio storico-culturale; la loro gestione e il loro sviluppo agricolo devono essere consentiti a lungo termine a seconda della peculiarità degli oggetti.

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 LPN, gli oggetti iscritti negli inventari devono essere conservati intatti. Dal punto di vista del contenuto, questo principio vale, da un lato, per le loro caratteristiche specifiche riferite sia a singoli aspetti del paesaggio sia al loro effetto

³ cfr. ARE/UFAM/UFC/USTRA, Raccomandazioni concernenti la presa in considerazione degli inventari federali secondo l'articolo 5 LPN nei piani direttori e nei piani di utilizzazione, Berna, 15 novembre 2012 nonché Ordinanza riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS), Ordinanza e rapporto esplicativo (documentazione sul traffico lento n. 122 Ufficio federale delle strade [USTRA], Berna, 2010).

⁴ Cfr. VLP-ASPAN, *Prüfung Mitwirkung BLN*, perizia legale del 31 luglio 2013, pubblicata sul sito dell'UFAM e disponibile in tedesco e francese.

complessivo sul paesaggio. Dall'altro lato, questo mandato si applica anche alla varietà paesaggistica, che caratterizza gran parte degli oggetti dell'IFP. Dal punto di vista territoriale, l'effetto protettivo vale in linea di massima solo per il perimetro giuridicamente stabilito nell'inventario. La LPN non prevede zone cuscinetto. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale occorre tuttavia tenere conto anche dell'effetto che un progetto situato nelle immediate vicinanze dell'oggetto può avere sull'oggetto stesso (DTF 115 1b 311 consid. 5e). L'IFP comprende oggetti molto diversi sia dal punto di vista geografico sia riguardo al contenuto degli obiettivi di protezione. Oltre alla grande varietà di dimensioni territoriali, la gamma degli oggetti spazia da paesaggi ancora fortemente plasmati dalla natura a paesaggi forgiati in grande misura da interventi antropici che presentano un carattere e un grado di prossimità allo stato naturale diversi, passando per paesaggi d'importanza storica, zone ad alto valore ricreativo e monumenti naturali «classici» (in particolare geotopi).

Il *capoverso 1* tiene conto di questa molteplicità, in quanto ai sensi delle disposizioni della LPN non esige una protezione assoluta e integrale di tutti gli aspetti paesaggistici menzionati al *capoverso 2*. L'iscrizione di un oggetto nell'IFP non comporta quindi un divieto assoluto di modifica. La valutazione dell'ammissibilità di un progetto avviene sempre caso per caso nel quadro della procedura di autorizzazione, concessione o altra procedura concernente l'utilizzazione prevista dalla relativa legislazione speciale. Il *capoverso 1* esige piuttosto una conservazione differenziata in funzione delle peculiarità e degli elementi di un oggetto che, singolarmente o congiuntamente, ne determinano l'importanza nazionale e fanno parte dei suoi obiettivi di protezione. L'articolo 5 *capoverso 2* elenca i principali aspetti del contenuto di un paesaggio che possono essere presi in considerazione come possibili contenuti per concretizzare gli obiettivi di protezione specifici nelle descrizioni degli oggetti. Sarebbe pertanto in contraddizione con l'impostazione sistematica dell'IFP desumere dall'articolo 5 un diritto di protezione nel singolo caso nonostante la mancanza di un obiettivo di protezione concreto nella descrizione dell'oggetto. Soltanto gli obiettivi di protezione specifici dell'oggetto in questione sono determinanti.

Le schede degli oggetti, e in particolare gli obiettivi di protezione specifici, non comportano modifiche degli effetti giuridici dell'inventario descritti in modo esaustivo nell'articolo 6 LPN né degli utilizzi attuali ammessi e conformi al diritto. Ciò rende superflua anche una differenziazione territoriale, come richiesta da più parti, tra zone con un grado di protezione diverso. Nessun tipo di zonizzazione consentirebbe infatti di tenere conto in modo adeguato e sufficientemente flessibile della grande molteplicità di obiettivi di protezione di diversa natura e dei diversi impatti di progetti e utilizzi territoriali. Inoltre, una zonizzazione non esimerebbe dalla ponderazione degli interessi di protezione e di utilizzazione necessaria nel caso concreto.

Il *capoverso 2* specifica i molteplici aspetti del paesaggio a cui occorre prestare particolare attenzione in sede di definizione degli obiettivi di protezione specifici degli oggetti. In questo senso la disposizione può essere vista come base per la descrizione contenutistica del paesaggio, per il quale la legislazione svizzera non dà una definizione legale (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente l'approvazione della Convenzione europea del paesaggio, FF 2011 7683 segg.). A questo proposito occorre notare che un determinato oggetto dell'inventario non deve necessariamente presentare tutti gli aspetti del paesaggio elencati alle lettere a–e in modo cumulativo o per l'intero perimetro dell'oggetto (cfr. spiegazione precedente sul cpv. 1). Infine, dall'indicazione dei principali aspetti paesaggistici all'articolo 5 risultano anche i contenuti della protezione che possono essere potenzialmente compromessi o minacciati da un intervento (l'art. 5 cpv. 1 lett. c. LPN parla di «pericolo», cfr. spiegazioni sull'allegato).

Ai fini della definizione degli obiettivi di protezione specifici degli oggetti, il capoverso 2 elenca in modo generale e non esaustivo i seguenti aspetti del paesaggio:

- *lett. a:* la geologia o la geomorfologia che (co-)determinano l'importanza nazionale di un oggetto dell'inventario. In questa categoria rientrano anche geotopi specifici quali grotte, gole, cordoni morenici, massi erratici e altri fenomeni geologici;
- *lett. b:* la dinamica del paesaggio, legata segnatamente alle acque e altri processi naturali. Qui resta salva la riserva della protezione dell'essere umano dai pericoli naturali come interesse pubblico d'importanza nazionale;
- *lett. c:* gli spazi vitali che forgiavano un paesaggio, che sono protetti o che meritano di essere protetti, nonché lo spazio necessario al mantenimento delle loro funzioni ecologiche (qui inteso dal punto di vista territoriale e in particolare in riferimento alla loro funzione di interconnessione), nella misura in cui questi elementi sono caratteristici di un oggetto dell'inventario. L'OIFP non si mette in concorrenza con la protezione giuridica specifica di questi spazi vitali (di norma ai sensi dell'art. 18 cpv.1^{bis} LPN), né vuole estenderla. La lettera c specifica però che questi spazi vitali sono una parte indissociabile – dal punto di vista territoriale, contenutistico ed estetico – della peculiarità di un determinato paesaggio e devono essere protetti anche come tali;
- *lett. d:* in molti oggetti svolge un ruolo importante la *tranquillità*, intesa da un lato in senso acustico e dall'altro soprattutto come atmosfera particolare, come la si ritrova per esempio in un bosco o in un luogo remoto di alta montagna. La tranquillità assume grande importanza di fronte all'eminente funzione del paesaggio come luogo di riposo per l'essere umano, in particolare anche alla luce – in molti luoghi – di una sua valorizzazione turistica per il ristoro e la salute. Il concetto di *carattere intatto*, inteso in senso relativo, può riferirsi invece, a seconda dei casi, piuttosto ad aspetti estetici (ad es. l'assenza di infrastrutture o di «corpi estranei», cioè elementi non tipici del paesaggio), ma anche all'assenza di grandi attività o di un utilizzo non tipico del luogo, dato che questi necessitano in generale di un'infrastruttura minima. In Svizzera gli spazi veramente «intatti» sono rari e si trovano praticamente soltanto in zone di alta montagna. Nel caso di oggetti dell'IFP per i quali questo aspetto del paesaggio entra in considerazione, le descrizioni dettagliate e gli obiettivi di protezione specifici devono fornire il contenuto concreto e l'attribuzione territoriale differenziata. Il tema della «tranquillità» trattato qui concerne anche lo spazio aereo sopra gli oggetti dell'IFP. Anche in questo caso continua in linea di massima ad essere applicato il diritto vigente in materia di navigazione aerea, segnatamente l'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11), che stabilisce le altezze minime di volo e le possibili deroghe, come pure le regole europee dell'aria. Con la revisione dell'OIFP, gli utilizzi preesistenti conformi al diritto, ad esempio gli atterraggi esterni sulle aree d'atterraggio in montagna designate dal Consiglio federale (art. 54 OSIA; RS 748.131.1) non subiscono modifiche;
- *lett. e:* la varietà paesaggistica della Svizzera è ampiamente determinata da paesaggi più o meno prossimi allo stato naturale. Questa caratteristica si riflette anche nella molteplicità degli oggetti dell'IFP. Essi comprendono numerosi elementi diversi del paesaggio che interagiscono o si influenzano a vicenda. Nei paesaggi fortemente plasmati dall'intervento umano, la conservazione si concentra sulle strutture e le forme di insediamento tipiche, sugli oggetti del patrimonio storico-culturale (p. es. oggetti archeologici) nonché sulle forme peculiari di utilizzazione del terreno tipiche della regione o frutto dell'evoluzione storica con

le relative costruzioni e impianti. Anche altre utilizzazioni, ad esempio nel campo dello sfruttamento energetico o del turismo, possono vantare una lunga tradizione e forgiare il paesaggio. In altre parole, anche gli insediamenti – siano essi di lunga data, recenti o nuovi – sono parte del paesaggio. Se progettati e realizzati nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio, trovano anch'essi spazio nell'IFP. I paesaggi antropici interagiscono costantemente con l'evoluzione sociale, tecnica ed economica e, quindi, sono in continua trasformazione. Questa trasformazione deve rimanere possibile, posto che la conservazione delle caratteristiche specifiche del paesaggio sia garantita a lungo termine. A forgiare questi paesaggi concorrono in primo luogo l'agricoltura e l'economia forestale. Questo loro ruolo da protagonista comporta tuttavia anche l'obbligo di svolgere le proprie attività in modo compatibile con gli obiettivi di protezione. Un paesaggio è percepito come autentico e bello se tutte le evoluzioni con incidenza sullo stesso sono adeguate alle caratteristiche naturali e alla componente culturale del territorio espresse nella descrizione e negli obiettivi di protezione dell'oggetto. Soltanto a questa condizione uno sviluppo del paesaggio può essere considerato sostenibile.

Le descrizioni degli oggetti (pubblicazione separata) indicano gli aspetti del paesaggio che determinano l'importanza nazionale dei singoli oggetti e i relativi obiettivi di protezione. Ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LPN, gli obiettivi di protezione specifici degli oggetti devono prevedere la conservazione più intatta possibile degli aspetti del paesaggio rilevanti per il singolo oggetto. Gli obiettivi di protezione, specifici per ogni oggetto, si orientano chiaramente alla conservazione dei valori e delle caratteristiche specifiche dell'oggetto in questione. La loro interpretazione nel caso singolo deve tuttavia tener conto, come detto in precedenza, anche dell'evoluzione del paesaggio. Per quasi tutti gli oggetti vi sono molteplici obiettivi di protezione specifici, che si riferiscono a diversi aspetti del paesaggio. Spesso un determinato intervento nell'ambito di una politica settoriale può interessare uno o più obiettivi di protezione in una parte ben precisa dell'oggetto, mentre un altro intervento nel quadro di una politica settoriale diversa può riguardare un altro obiettivo di protezione in un altro luogo dello stesso oggetto. Gli obiettivi di protezione possono essere anche in contraddizione (presunta o effettiva) tra di loro (ad es. la volontà di consentire la dinamica naturale dei fiumi può essere in contrasto con la conservazione di formazioni geologiche fragili o di un utilizzo del terreno adeguato alle condizioni locali). Di conseguenza, l'attribuzione territoriale degli obiettivi di protezione all'interno di un oggetto e la valutazione degli effetti di un intervento sui suoi obiettivi di protezione specifici possono essere effettuate soltanto in sede di valutazione di progetti concreti, nell'ambito della pianificazione o in occasione dell'elaborazione di decisioni in materia di protezione.

Art. 6 Interventi nell'ambito dell'adempimento dei compiti della Confederazione

Estratto dell'OIFP del 29 marzo 2017:

Art. 6 Interventi nell'ambito dell'adempimento dei compiti della Confederazione

¹ Gli interventi che non hanno effetti sul raggiungimento degli obiettivi di protezione specifici degli oggetti non pregiudicano gli oggetti e sono pertanto ammessi. Sono parimenti ammessi danni lievi a un oggetto se giustificati da un interesse maggiore rispetto a quello di protezione dell'oggetto.

² Danni gravi a un oggetto ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LPN sono ammessi soltanto se giustificati da un interesse d'importanza nazionale maggiore rispetto a quello di protezione dell'oggetto.

³ Nel caso di interventi molteplici giudicati singolarmente ammissibili che tra di loro hanno un rapporto materiale, territoriale o temporale oppure se sono da prevedere interventi successivi a un intervento ammesso, deve essere valutato anche l'effetto complessivo sull'oggetto.

⁴ Se dopo aver ponderato gli interessi un danno è considerato ammissibile, in considerazione dell'obbligo alla massima salvaguardia possibile il responsabile deve provvedere a misure particolari finalizzate alla migliore protezione possibile dell'oggetto, a misure di ripristino oppure a un'adeguata sostituzione, per quanto possibile all'interno dello stesso oggetto.

In virtù dell'articolo 6 capoverso 2 LPN, nell'ambito dell'adempimento di un compito della Confederazione il principio secondo il quale un oggetto dell'inventario deve essere conservato intatto non soffre deroghe, sempreché non si opponga un progetto d'interesse equivalente o maggiore, parimenti d'importanza nazionale. Questa valutazione spetta all'autorità decisionale competente.

Se un oggetto dell'IFP può subire un danno rilevante o se sorgono questioni d'importanza fondamentale, prima di decidere occorre chiedere una perizia della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) in virtù dell'articolo 7 capoverso 2 LPN (in combinato disposto con l'art. 25 cpv. 1 LPN). La decisione in merito alla possibilità di un eventuale danno è di competenza dell'UFAM per le procedure riguardanti la Confederazione e degli uffici e servizi cantonali preposti alla protezione della natura e del paesaggio per le procedure cantonali (art. 7 cpv. 1 LPN).

I casi di adempimento dei compiti della Confederazione sono elencati, seppure in modo non esaustivo, nell'articolo 2 LPN: opere e impianti della Confederazione, conferimento di concessioni e di permessi, assegnazione di sussidi. Secondo la giurisprudenza permanente del Tribunale federale, i compiti della Confederazione possono essere espletati anche dai Cantoni, per esempio per la concessione di autorizzazioni di dissodamento, licenze edilizie straordinarie per edifici fuori dalla zona edificabile o permessi di pesca. Infine, tra i compiti della Confederazione rientrano anche le decisioni che influiscono sulla protezione dei biotopi e delle zone palustri, che a norma della Costituzione sono di competenza della Confederazione (cfr. DTF 120 Ib 27, pag. 32 segg.). In generale, nell'ambito di atti sovrani, la dottrina parla di un compito della Confederazione quando viene disciplinato un rapporto di diritto federale che ha effetti sulla natura e il paesaggio ed è rilevante per il territorio (cfr. Tschannen/ Mösching, *Nationale Bedeutung von Aufgaben- und Eingriffsinteressen im Sinne von Art. 6 Abs. 2 NHG*, pag. 10 segg., perizia legale del 2012 commissionata dall'UFAM, pubblicata sul sito Internet dello stesso ufficio).

Nella prassi si distinguono tre tipi di interventi: quelli conciliabili con gli obiettivi di protezione e che pertanto non pregiudicano l'oggetto; quelli che pregiudicano un oggetto soltanto in misura lieve («danni lievi») e infine quelli che pregiudicano la sostanza dell'oggetto in modo permanente («danni gravi»).

Il *capoverso 1* ammette gli interventi che non costituiscono una deroga alla conservazione intatta. Tra questi rientrano sia gli interventi che non pregiudicano gli oggetti che quelli che arrecano danni lievi, per i quali deve essere svolta una ponderazione (semplice) degli interessi. Ciò si verifica nel caso di interventi che non intaccano la sostanza dell'oggetto e non comportano pertanto una deroga al principio secondo cui l'oggetto deve essere conservato intatto. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, gli interventi che comportano danni lievi possono essere considerati ammissibili anche quando non sussiste un interesse nazionale. Questa ponderazione degli interessi si rifà all'articolo 3 LPN, che si applica in generale ai compiti della Confederazione. Nell'interesse della massima salvaguardia possibile, deve essere sempre osservato anche il *capoverso 4*. A titolo di esempio, sono stati giudicati danni lievi il dissodamento di piccole superfici o il prelievo di piccole quantità d'acqua (cfr. a questo proposito anche i riferimenti alla giurisprudenza in Tschannen/Mösching, *ibid.*, pag. 16).

Il *capoverso 2* precisa, in base all'articolo 6 capoverso 2 LPN, la procedura da seguire per la ponderazione (qualificata) degli interessi quando si presume che un progetto possa arrecare un danno grave a un oggetto: in una prima fase viene valutato se sussiste un interesse nazionale nei confronti dell'intervento. Solo se questa condizione giuridica è soddisfatta, è possibile in una seconda fase procedere alla ponderazione vera e propria degli interessi. Quest'ultima è articolata in tre fasi, come disposto espressamente in materia di pianificazione dall'articolo 3 dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1): (1) determinazione di tutti gli interessi che nel caso concreto rivestono importanza e che sono riconosciuti alla luce delle disposizioni applicabili nell'ambito della politica settoriale in questione; (2) valutazione degli interessi determinati e loro ponderazione relativa, inclusa un'adeguata motivazione; (3) ottimizzazione degli interessi determinati e valutati (ponderazione degli interessi in senso stretto), ovvero decisione motivata prendendo in considerazione nel modo più ottimale possibile tutti gli interessi in gioco. Anche in questo caso, nell'interesse della massima salvaguardia possibile, si applica il *capoverso 4*.

Secondo il *capoverso 3*, nel caso di interventi molteplici che singolarmente non pregiudicano l'oggetto, occorre considerare che il loro effetto combinato può produrre un danno lieve o addirittura grave. In analogia con la legge sulla protezione dell'ambiente (art. 8 LPAmb; RS 814.01) e con l'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (art. 9 cpv. 3 OEIA; RS 814.011), occorre altresì considerare che, nel caso di interventi molteplici che singolarmente provocano soltanto danni lievi, il loro effetto combinato può produrre un danno grave. Se gli interventi hanno tra di loro un rapporto materiale (cioè tematico o funzionale), territoriale o temporale, la ponderazione degli interessi deve tener conto anche dell'effetto complessivo. Segnatamente di fronte a trasformazioni striscianti, la valutazione deve considerare l'evoluzione dovuta a interventi piccoli che si ripetono costantemente su un lungo periodo di tempo. A titolo di esempio possono essere menzionate le licenze straordinarie per costruzioni fuori dalle zone edificabili che, se cumulate, possono provocare una dispersione insediativa.

Il *capoverso 4* sancisce, in virtù dell'articolo 6 capoverso 1 LPN, che ogni danno considerato ammissibile è soggetto all'obbligo della massima salvaguardia possibile. A tal fine hanno la priorità le misure di protezione. Qualora queste non siano possibili o se permangono danni, sono richiesti provvedimenti di ripristino adeguati. Se anche questi provvedimenti non possono essere attuati, occorre adottare dei provvedimenti sostitutivi adeguati. Questi ultimi devono essere attuati per quanto possibile nello stesso oggetto IFP, orientarsi agli obiettivi di protezione e tener conto del tipo, della qualità e dell'entità del danno causato dall'intervento. In applicazione del principio di causalità, che è al centro dell'intera legislazione in materia ambientale (art. 2 LPAmb), i provvedimenti di cui al *capoverso 4* sono a carico dei responsabili


dell'intervento (cfr. anche *Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz*, Leitfaden Umwelt Nr. 11, UFAFP, 2002).

Al fine di adempiere il principio della massima salvaguardia possibile, nella prassi si sono affermate le seguenti fasi per l'applicazione delle misure di protezione, di ripristino e di sostituzione richieste:

- prova che il progetto non può essere realizzato al di fuori dell'oggetto IFP, neppure mediante una soluzione più onerosa dal punto di vista tecnico o finanziario, ma pur sempre proporzionata;
- prova che all'interno dell'oggetto IFP non è possibile realizzare il progetto in altri luoghi o progetti tecnici alternativi che non arrechino danni o che arrechino soltanto un danno lieve;
- prova che sono esaurite tutte le possibilità proporzionate di ottimizzazione del progetto a favore dell'oggetto IFP;
- realizzazione di misure di protezione, di ripristino o di sostituzione adeguate, compresa la loro certezza giuridica ed eventualmente di pianificazione del territorio (piani direttori e di utilizzazione).

Per questo motivo, si raccomanda in molti casi di illustrare ed esaminare alternative al progetto previsto o alla relativa ubicazione già in uno stadio di pianificazione iniziale, anche se non è richiesto dal diritto vigente, ad esempio nel quadro dell'elaborazione di un rapporto di impatto sull'ambiente. Spesso, infatti, ciò consente di ottimizzare i costi di pianificazione e la durata della procedura dall'inizio alla fine del progetto.

Riassumendo, la procedura da seguire per gli interventi previsti su oggetti IFP può essere illustrata in modo schematico come segue (fonte: VLP-ASPAN, *Raum & Umwelt* 1/2011, pag. 9. Traduzione italiana schema: UFAM):



Questi commenti valgono per gli interventi svolti nell'ambito dell'adempimento di compiti della Confederazione (ai sensi dell'art. 2 LPN). Per l'attuazione di compiti cantonali o subordinati vale il principio in vigore dalla revisione del 14 aprile 2010 dell'OIFP in seguito alla decisione del Tribunale federale nella causa «Rüti» (DTF 135 II 209, cfr. nota a piè di pagina 2), secondo il quale l'IFP deve essere «preso in considerazione» in modo adeguato. L'adempimento di questo compito è disciplinato nell'articolo 8 OIFP.

Art. 7 Riparazione dei danni

Estratto dell'OIFP del 29 marzo 2017:

Art. 7 Riparazione dei danni

¹ Le autorità competenti verificano, ogni qualvolta si presenta l'occasione, in quale misura sia possibile ridurre o riparare i danni esistenti.

² La conservazione e l'utilizzo degli edifici e impianti costruiti legalmente rimangono garantiti.

Il tema dell'articolo 7 OIFP rientra in senso lato tra le proposte di miglioramento richieste dall'articolo 5 capoverso 1 lettera f LPN. Poiché la Confederazione non è competente in materia di misure concrete di sviluppo del territorio e del paesaggio, spetta segnatamente ai Cantoni e ai Comuni avanzare delle proposte di miglioramento di un oggetto dell'inventario, ad esempio nel quadro dell'articolo 7.

Capoverso 1: il mandato di verificare, ogni qualvolta se ne presenta l'occasione, in quale misura sia possibile eliminare o quantomeno ridurre i danni *esistenti* agli obiettivi di protezione di un oggetto, si riferisce a interventi e utilizzazioni esistenti che concernono gli obiettivi di protezione di un oggetto, ma che non sono per forza legati direttamente a un intervento in fase di pianificazione o di valutazione. Occorre puntualizzare che si tratta di un mandato di riesame rivolto alle autorità decisionali di tutti i livelli statali che si occupano di un progetto situato in un IFP. L'obiettivo è la conservazione e la valorizzazione degli oggetti d'importanza nazionale, indipendentemente dal fatto che nel caso concreto il riesame sia riconducibile all'adempimento di un compito della Confederazione. Un approccio promettente per il miglioramento degli oggetti consiste nel cercare e sfruttare eventuali sinergie con altri progetti o altre occasioni che possano presentarsi. Non deve trattarsi necessariamente di un intervento concreto (cfr. a tale proposito i commenti sull'art. 6 cpv. 5). Sono invece ipotizzabili anche misure di valorizzazione specifiche, per esempio nell'ambito di progetti di sviluppo del paesaggio o di accordi programmatici secondo l'articolo 13 LPN per la promozione e la conservazione dei paesaggi meritevoli di protezione. Un eventuale provvedimento deve essere proporzionale e opportuno nel merito, cioè deve orientarsi e attenersi agli obiettivi di protezione concreti. Questa disposizione coincide con quella contenuta nelle ordinanze relative agli inventari federali di cui all'articolo 18a e 23a LPN (p. es. art. 8 ordinanza sulle zone golenali, RS 451.31; art. 11 ordinanza sui prati secchi, RS 451.37; art. 8 ordinanza sulle zone palustri, RS 451.35). Nell'ambito dell'attuazione si dispone quindi di un ampio margine di discrezionalità. Per il sostegno finanziario delle misure di valorizzazione e di miglioramento si rimanda ai commenti sull'articolo 9.

Il *capoverso 2* chiarisce un principio che, in mancanza di norme giuridiche contrarie, può essere desunto già dalla Costituzione e dalla legislazione superiore, cioè che gli edifici e gli

impianti costruiti a norma di legge beneficiano della garanzia dei diritti acquisiti. Possono essere quindi utilizzati conformemente al loro scopo e sottoposti a opere di manutenzione e ristrutturazione. L'IFP non esclude a priori anche il loro ampliamento o il rinnovo di una concessione. In questi casi, tuttavia, i contenuti e le procedure sono retti dalle disposizioni pertinenti delle legislazioni speciali, del diritto procedurale e del Codice civile svizzero. Per le concessioni di centrali elettriche, ferrovie e funivie, ciò significa ad esempio che, dal punto di vista giuridico, il rinnovo della concessione è equiparato a un nuovo impianto e che in questo quadro occorre tener conto dell'IFP.

Art. 8 Presa in considerazione da parte dei Cantoni

Estratto dell'OIFP del 29 marzo 2017:

Art. 8 Presa in considerazione da parte dei Cantoni

¹ I Cantoni tengono conto dell'IFP nell'ambito delle loro pianificazioni, in particolare nella pianificazione direttrice, conformemente agli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT). Nei loro piani direttori i Cantoni possono stabilire lo sviluppo territoriale delle zone incluse nei singoli oggetti dell'IFP.

² Provvedono affinché l'IFP venga preso in considerazione sulla base dei piani direttori cantonali, in particolare nell'ambito dell'elaborazione dei piani di utilizzazione di cui agli articoli 14–20 LPT.

Il Tribunale federale si è espresso esplicitamente sull'obbligo di considerazione degli inventari federali di cui all'articolo 5 LPN soprattutto nei piani direttori cantonali e nei piani di utilizzazione comunali (DTF 135 II 209). Ha stabilito in modo inequivocabile che gli inventari federali non vanno attuati soltanto nell'adempimento dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 2 LPN, ma sono rilevanti e devono essere tenuti in considerazione anche nell'adempimento dei compiti cantonali e comunali. Il Tribunale federale ha precisato che gli inventari federali, per loro natura, equivalgono alle concezioni e ai piani settoriali ai sensi dell'articolo 13 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) e che pertanto devono essere applicati *per analogia* i principi validi per questi strumenti di pianificazione. Conformemente all'articolo 6 capoverso 4 LPT, i Cantoni devono quindi *tenere conto* degli inventari federali nei loro piani direttori. In virtù dell'obbligatorietà dei piani direttori per le autorità, le esigenze di protezione dell'inventario federale devono essere così introdotte anche nei piani di utilizzazione, mediante la delimitazione di zone protette (art. 17 cpv. 1 LPT) o l'adozione di altre misure protettive (art. 17 cpv. 2 LPT). Per i Cantoni e i Comuni sussiste quindi un obbligo di considerazione degli inventari federali di cui all'articolo 5 LPN. Ciò significa che i Cantoni e i Comuni devono tenere conto dell'obbligo di conservare gli oggetti intatti o quantomeno di salvaguardarli il più possibile ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LPN anche al di fuori dell'adempimento dei compiti della Confederazione. In questi casi, tuttavia, la ponderazione tra gli interessi di protezione e quelli di utilizzazione non è soggetta ai requisiti qualificati di cui all'articolo 6 capoverso 2 LPN, bensì, per analogia, alle disposizioni dell'articolo 3 LPN (ponderazione semplice degli interessi). Questa giurisprudenza è stata concretizzata nel 2010 con l'articolo 2a OIFP. A questo proposito si rinvia al rapporto esplicativo del 14 aprile 2010 e alle «Raccomandazioni concernenti la presa in considerazione degli inventari federali secondo l'articolo 5 LPN nei piani direttori e nei piani di utilizzazione» (ARE/UFAM/UFC/USTRA, 15 novembre 2012).

Il *capoverso 1* prevede di conseguenza che i Cantoni tengano conto dell'IFP nelle loro pianificazioni, in particolare nei piani direttori (cfr. a questo proposito l'art. 2a introdotto nell'OIFP nel 2010). Per illustrare il suddetto obbligo di considerazione differenziata, il secondo

periodo invita i Cantoni a concretizzare lo sviluppo territoriale da loro auspicato nei perimetri degli oggetti IFP. Ai Cantoni è riconosciuta in questo modo la possibilità – a cui comunque hanno diritto – di formulare nei loro piani direttori, in aggiunta agli obiettivi di protezione specifici degli oggetti dell'IFP, anche degli «obiettivi di sviluppo». Il contesto dell'OIFP consente quindi di porre l'accento sullo sviluppo del paesaggio, che si auspica globale e che tenga conto sia degli obiettivi di protezione specifici dei singoli oggetti sia delle altre attività e utilizzazioni d'incidenza territoriale.

Il *capoverso 2* obbliga inoltre i Cantoni, nei limiti dei loro strumenti specifici segnatamente nel rapporto con i Comuni, a provvedere affinché l'IFP sia preso in considerazione, sulla base dei piani direttori cantonali, anche nel quadro dei piani di utilizzazione cantonali e comunali. Il rimando esplicito ai piani direttori cantonali indica che nei piani (di utilizzazione) subordinati non devono essere considerati soltanto gli obiettivi di protezione, bensì anche tutte le prescrizioni del piano direttore sullo sviluppo territoriale di queste zone.

La necessità d'intervento a livello di piani direttori e di utilizzazione si basa sui seguenti aspetti (cfr. anche art. 11. cpv. 1 LPT):

- occorre assicurarsi che tutte le pianificazioni d'incidenza territoriale tengano conto dell'importanza nazionale dell'oggetto IFP;
- occorre assicurarsi che in tutte le pianificazioni d'incidenza territoriale che potrebbero pregiudicare un oggetto IFP siano presi in considerazione gli obiettivi di protezione dell'oggetto, l'interesse di salvaguardarlo il più possibile e le eventuali misure di ripristino e di sostituzione necessarie.

Per permettere ai Cantoni di tenere conto al meglio dell'IFP nell'ambito dei loro compiti, l'articolo 17a LPN in combinato disposto con l'articolo 25 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1) prevede espressamente la possibilità, di fronte a particolari questioni, di richiedere una perizia della CFNP anche se non si tratta di un compito della Confederazione.

Art. 9 Aiuti finanziari

Estratto dell'OIFP del 29 marzo 2017:

Art. 9 Aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione per misure volte a conservare e valorizzare gli oggetti sono disciplinati dagli articoli 4–12a dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio.

Gli aiuti finanziari accordati dalla Confederazione visto l'articolo 13 LPN per provvedimenti destinati alla conservazione e alla valorizzazione degli oggetti IFP non sono disciplinati nell'OIFP. Questi contributi si basano esclusivamente sulle disposizioni degli articoli 4–11 o 12a OPN e di regola sono oggetto di un accordo programmatico tra la Confederazione e il Cantone.

Art. 10 Osservazione ed esame

Estratto dell'OIFP del 29 marzo 2017:

Art. 10 Osservazione ed esame

¹ L'UFAM osserva lo stato degli oggetti. Esso coordina le proprie osservazioni con il monitoraggio ambientale e territoriale dei Cantoni e di altri servizi federali.

² Esso effettua controlli dei risultati per verificare l'idoneità e l'efficacia dell'esecuzione delle misure previste dalla LPN e dalla presente ordinanza. Esso opera in stretta collaborazione con i Cantoni e gli uffici federali interessati.

³ Il Consiglio federale esamina gli oggetti ogni 15–20 anni e, se del caso, li adegua.

Capoversi 1 e 2: questa disposizione concretizza per l'IFP i principi generali di cui agli articoli 5 capoverso 2 LPN e 27a OPN, fornendo all'UFAM le basi per ottemperare meglio al proprio dovere di informazione e di consulenza secondo l'articolo 25a LPN per quanto concerne l'IFP. Per svolgere questo compito nel modo più efficace ed efficiente possibile, è indispensabile un coordinamento con gli strumenti del monitoraggio territoriale e ambientale della Confederazione e dei Cantoni previsti dalla legislazione federale sulla statistica (in materia di statistica della superficie) o dalla LPAmb. Sul piano del contenuto, questo compito deriva anche dall'obbligo generale di verificare periodicamente l'efficacia e la proporzionalità degli strumenti politici al fine di adattare di conseguenza la politica. Concretamente occorre monitorare nell'IFP lo sviluppo del territorio, e in particolare del paesaggio, secondo gli obiettivi di protezione concreti e i vari tipi di intervento, per poi poterlo paragonare con quello al di fuori dell'IFP.

Capoverso 3: nella determinazione di un orizzonte temporale opportuno per l'esame dell'inventario, ci si è basati sul consueto orizzonte temporale di circa 15 anni previsto in ambito pianificatorio per l'esame complessivo dei piani. Oltre a questo, vanno considerate le esigenze in termini di risorse temporali, finanziarie e di personale. Si ritiene pertanto adeguato un esame globale periodico ogni 15-20 anni.

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo

Estratto dell'OIFP del 29 marzo 2017:

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 10 agosto 1977 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali è abrogata.

Con l'adozione della revisione totale dell'OIFP viene abrogata l'ordinanza vigente del 1977.

Art. 12 Modifica di altri atti normativi

Estratto dell'OIFP del 29 marzo 2017:

Art. 12 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 2.

Le modifiche delle singole disposizioni figurano all'allegato 2.

1. Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio

L'aggiunta all'articolo 23 capoverso 2 OPN vuole garantire, nell'interesse di un'applicazione coerente della LPN, che l'informazione e la consulenza delle autorità e del pubblico siano coordinate tra i tre uffici federali competenti: l'Ufficio federale della cultura (UFC) del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e, all'interno del DATEC, gli uffici federali delle strade (USTRA) e dell'ambiente (UFAM).

2. Ordinanza del 14 aprile 2010 riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera

Per garantire un'applicazione coerente degli articoli 5 e 6 LPN, le tre «ordinanze consorelle» OIFP, OISOS e OIVS devono essere per quanto possibile armonizzate dal punto di vista contenutistico, sistematico e redazionale. L'entrata in vigore della nuova OIFP implica quindi l'armonizzazione di alcune disposizioni dell'OIVS con l'OIFP, mentre si rinuncia a un adeguamento dell'OISOS, essendo attualmente in fase di revisione. Nel merito, si tratta in particolare di inserire in modo esplicito la collaborazione con i servizi cantonali competenti e la partecipazione di tutte le parti potenzialmente interessate (nuovo art. 5 cpv. 3 OIVS) come pure il compito delle autorità di verificare, ogni qualvolta si presenta l'occasione, la possibilità di ridurre o riparare i danni esistenti (nuovo art. 7a OIVS). È necessaria anche un'armonizzazione tra OIFP e OIVS per quanto concerne la disposizione relativa alla presa in considerazione dell'inventario federale da parte dei Cantoni (art. 9 OIVS).

3. Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂

L'adeguamento dell'allegato 10 dell'ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (ordinanza sul CO₂; RS 641.711) riguarda modifiche che promuovono la protezione dell'ambiente in senso lato. Tale ordinanza viene pertanto rielaborata contestualmente all'OIFP all'interno della medesima procedura.

Le voci della tariffa doganale contenute nell'ordinanza sul CO₂ devono essere adeguate alle voci modificate dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (OIOM; RS 641.611). Si tratta di un adeguamento puramente formale che non ha ripercussioni sul piano del contenuto.

Art. 13 Entrata in vigore

Estratto dell'OIFP del 29 marzo 2017:

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.

La nuova ordinanza entrerà in vigore il 1° giugno 2017, il più rapidamente possibile dopo l'adozione da parte del Consiglio federale, al fine di migliorare la trasparenza auspicata in particolare con l'aggiornamento delle descrizioni degli oggetti e dei relativi obiettivi di protezione come pure la certezza giuridica e pianificatoria nel quadro dell'esecuzione per le autorità e i richiedenti.

4. Spiegazione dell'allegato 1

L'allegato 1 elenca i 162 oggetti suddivisi, come finora, in 10 regioni. Per ogni oggetto indica l'anno dell'iscrizione nell'IFP e i Cantoni di ubicazione, precisando inoltre quando un oggetto è stato modificato nel suo perimetro («Revisioni»).

Inventario (pubblicazione separata)

L'articolo 5 capoverso 1 LPN elenca alle lettere a-f i contenuti dell'inventario:

- **Il contenuto della descrizione dell'oggetto (schede degli oggetti; lett. a, b ed e)**

Per ogni oggetto, l'inventario contiene la descrizione geografica e contenutistica, i motivi della sua importanza nazionale e i suoi obiettivi di protezione.

Figura: Struttura della scheda dell'oggetto

The figure illustrates the structure of an object card for 'IFP 1808 Val Bavona'. It is divided into five main sections:

- I: Pagina iniziale con informazioni generali e foto** - Includes the title 'IFP 1808 Val Bavona', a table with 'Cantone' (Canton) and 'Municipalità' (Municipality), and several photographs of the landscape.
- II: Giustificazione dell'importanza nazionale** - A list of 10 points explaining the national importance of the landscape, such as its historical value and unique characteristics.
- III: Descrizione** - A detailed text description of the landscape, its history, and its current state.
- IV: Obiettivi di protezione** - A list of 12 specific objectives for the protection and management of the landscape.
- V: Carta del perimetro** - A map showing the geographical location and the defined perimeter of the landscape object.

- I** Pagina iniziale con informazioni generali e foto
- II** Giustificazione dell'importanza nazionale
- III** Descrizione (strutturata in 4 parti)
- IV** Obiettivi di protezione
- V** Carta del perimetro

- **I criteri determinanti per la selezione degli oggetti (lett. b)**

La varietà paesaggistica della Svizzera e le molteplici accezioni e interpretazioni del concetto di paesaggio richiedono un approccio differenziato (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente l'approvazione della Convenzione europea del paesaggio, FF 2011 7683 segg.). In occasione dell'elaborazione dell'inventario, la scelta di un numero rappresentativo di paesaggi, siti e monumenti naturali degni di rilievo, ossia d'importanza nazionale, è stata basata su alcuni punti di vista pratici e plausibili, menzionati all'articolo 5 capoverso 2 OIFP. La valutazione dei singoli oggetti poggia su una visione d'insieme su scala nazionale fondata sul parere di esperti in funzione dei seguenti criteri: caratteristiche naturali e culturali del paesaggio, geologia e geomorfologia, spazi vitali, utilizzazione specifica, struttura e forme di insediamento, testimonianze ed elementi storico-culturali specifici.

La scelta degli oggetti dell'IFP tiene conto dei seguenti criteri:

- paesaggi unici;
- paesaggi tipici della Svizzera;
- siti e monumenti naturali unici, soprattutto anche per la loro importanza sotto il profilo delle scienze naturali e della storia delle scienze;
- paesaggi che, per il loro carattere relativamente intatto, la loro tranquillità e la loro bellezza, presentano un particolare valore ricreativo.

Numerosi oggetti possono essere attribuiti a più categorie. Per questo motivo si è rinunciato a un'attribuzione sistematica e giuridicamente rilevante dei singoli oggetti a determinate categorie.

I motivi tecnici specifici che giustificano l'importanza nazionale dei singoli oggetti figurano nelle relative descrizioni (schede degli oggetti, lett. a).

- **I pericoli potenziali (lett. c)**

La maggior parte degli oggetti sono utilizzati dall'uomo in varie forme e includono anche gli insediamenti. Questi oggetti non sono statici. I processi sociali, economici, tecnici, ma anche naturali e territoriali, ne causano una trasformazione permanente. Se influenzata dall'uomo, questa trasformazione resta conforme agli obiettivi di protezione, a condizione che i valori e le caratteristiche specifiche di un oggetto non siano compromessi e che l'evoluzione del paesaggio rimanga percepibile. A causa di questi sviluppi storici, l'IFP include anche numerosi oggetti la cui bellezza o le cui peculiarità sono già puntualmente compromesse. Secondo la giurisprudenza permanente del Tribunale federale, ciò non deve essere inteso come pregiudiziale per altri danni rilevanti agli obiettivi di protezione. Le costruzioni e gli impianti esistenti costruiti a norma di legge, nonché le attuali utilizzazioni esercitate nel rispetto delle norme giuridiche pertinenti sono tuttavia garantiti e rimangono ammessi. In particolare non sono escluse le estensioni di zone edificabili, a condizione che siano adeguate, appropriate dal punto di vista della pianificazione del territorio e conformi agli obiettivi di protezione.

In linea di massima gli insediamenti estesi, e in particolare interi agglomerati, non sono oggetto dell'IFP. Alcuni insediamenti o parti di agglomerati possono tuttavia rientrare nel perimetro dell'inventario nei casi in cui sono indissociabili dal carattere del paesaggio

circostante, hanno come oggetto determinati aspetti del paesaggio (come geotopi o castelli) o, seppure in misura lieve, plasmano l'oggetto in questione.

Gran parte degli oggetti inventariati consiste in paesaggi più o meno prossimi allo stato naturale, caratterizzati da lungo tempo da un uso rispettoso delle risorse naturali – suolo, acqua, tranquillità, biodiversità e paesaggio –, e quindi spesso anche da forme di utilizzazione caratteristiche con le loro specificità territoriali (ad es. paesaggi terrazzati o prati irrigui). La loro elevata qualità in termini paesaggistici, storico-culturali, scientifici e geoculturali fa sì che reagiscano in modo particolarmente sensibile ai cambiamenti nella struttura del paesaggio.

I pericoli potenziali per gli oggetti IFP derivano soprattutto dalle politiche settoriali d'incidenza territoriale, se queste non tengono conto della peculiarità paesaggistica degli oggetti dell'inventario e dei loro obiettivi di protezione. Vanno menzionati ad esempio lo sviluppo degli insediamenti, costruzioni, impianti e infrastrutture di ogni tipo, impianti di produzione e trasporto dell'energia, progetti di estrazione e discariche, infrastrutture di trasporto, impianti per attività ricreative di massa, infrastrutture per lo sfruttamento turistico intensivo nonché un'utilizzazione agricola e forestale non adeguata alle caratteristiche locali e le relative infrastrutture. I danni sono causati sia da interventi considerevoli, sia da piccoli cambiamenti, puntuali o striscianti, spesso poco vistosi e in alcuni casi quasi impercettibili. Tra questi rientrano anche le emissioni luminose sempre più diffuse e quasi capillari, la cui intensità si propaga talvolta anche in regioni intatte e impedisce anche lì di vivere lo spettacolo naturale notturno.

Sono in aumento anche i pericoli riconducibili a nuove attività e utilizzazioni particolarmente intensive, spesso anche solo temporanee. Tra queste rientrano in particolare alcune nuove forme di attività del tempo libero, nuove discipline sportive di tendenza, eventi culturali, manifestazioni di massa e persino messe in scena artistiche e turistiche del paesaggio. Spesso queste attività non sono oggetto di procedure di autorizzazione formale e il loro effetto non è quindi influenzabile. Sulla scia di queste attività sono aumentate anche le richieste di ulteriori impianti infrastrutturali, alcuni volti a proteggere le persone interessate dai pericoli, ma altri intesi a soddisfare le crescenti esigenze di comfort.

- **Le misure di protezione esistenti (lett. d)**


Le misure di protezione possono, da un lato, basarsi sugli strumenti del diritto in materia di pianificazione del territorio, la cui applicazione compete a Cantoni e Comuni (applicazione dell'IFP in inventari di diritto cantonale, ordinanze o decisioni di protezione, piani direttori per il paesaggio, zone prioritarie per il paesaggio, strategie di sviluppo del paesaggio ecc.). Dall'altro lato, le politiche settoriali d'incidenza territoriale possono prevedere criteri di protezione adeguati nelle condizioni quadro relative a procedure, contributi o l'applicazione tecnica concreta, mediante leggi, ordinanze oppure «soft law» (strumenti di lavoro, raccomandazioni ecc.). Se la ripartizione delle competenze a norma costituzionale lo consente, sono possibili anche sinergie nel merito con gli strumenti e le misure del diritto federale in materia di protezione delle specie, dei biotopi e delle zone palustri, nonché con gli strumenti della legislazione sulla caccia, che possono sovrapporsi con singoli obiettivi dell'IFP. Infine anche gli strumenti della LPN in materia di parchi offrono la possibilità di individuare delle sinergie nel merito con l'applicazione dell'IFP. Tuttavia, la Confederazione non ha la competenza di formulare e applicare principi espliciti di

pianificazione e sviluppo del territorio e misure incisive, a meno che non sia proprietaria dei terreni.

- **Le proposte di miglioramento (lett. f)**

L'articolo 7 contiene il mandato legale, formulato in modo generico, di migliorare la situazione del paesaggio attraverso l'obbligo di verificare, ogni qualvolta si presenta l'occasione, se è possibile ridurre o riparare i danni esistenti. Questo mandato può essere attuato – seppure solo indirettamente – soprattutto attraverso l'articolo 8, in quanto i Cantoni e i Comuni tengono conto degli oggetti dell'IFP e dei relativi valori e obiettivi di protezione nell'ambito delle loro pianificazioni o nel quadro dell'adempimento dei compiti cantonali. La Confederazione non ha né le competenze né i mezzi necessari per realizzare misure di valorizzazione supplementari, fatta eccezione per la possibilità di accordare aiuti finanziari ai Cantoni per l'attuazione di misure adeguate (art. 9, artt. 4–11 OPN).

Ripartizione regionale



- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|---|
| 10 | Giura piegato | 15 | Versante nord-occidentale delle Alpi |
| 11 | Giura tabulare e piede nord del Giura | 16 | Regioni centrali e orientali del versante nord delle Alpi |
| 12 | Altipiano occidentale | 17 | Vallese |
| 13 | Altipiano centrale | 18 | Ticino |
| 14 | Altipiano settentrionale e orientale | 19 | Grigioni |

Estratto dell'OIFP del 29 marzo 2017:

Allegato 1**Paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale**

N.	Oggetti	Cantoni	Iscrizione/ Revisioni
10 Giura piegato			
1001	Linkes Bielerseeufer	BE	1977
1002	Chasseral	BE, NE	1977
1003	Tourbière des Ponts-de-Martel	NE	1977
1004	Creux du Van et Gorges de l'Areuse	NE, VD	1977
1005	Vallée de la Brévine	NE	1977
1006	Vallée du Doubs	JU, NE	1977/1983
1007	La Dôle	VD	1977/1998
1008	Franches-Montagnes	JU, BE	1977/1983
1009	Gorges du Pichoux	BE, JU	1977/1983
1010	Weissenstein	SO	1977/1996
1011	Lägerngbiet	AG, ZH	1977
1012	Belchen-Passwang-Gebiet	BL, SO	1983
1013	Roches de Châtollion	NE	1983/1996
1014	Chassagne	VD	1983/1998
1015	Pied sud du Jura proche de La Sarraz	VD	1983/1998
1016	Aarewaage Aarburg	AG, SO	1996
1017	Aargauer und östlicher Solothurner Faltenjura	AG, SO	1996
1018	Aareschlucht in Brugg	AG	1996
1019	Wasserschloss beim Zusammenfluss von Aare, Reuss und Limmat	AG	1996
1020	Ravellenflue und Chluser Roggen	SO	1996
1021	Gorges de Moutier	BE	1996
1022	Vallée de Joux et Haut-Jura vaudois	VD	1998
1023	Mormont	VD	1998
11 Giura tabulare e piede nord del Giura			
1101	Étangs de Bonfol et de Vendlincourt	JU	1977/1983
1102	Randen	SH	1977
1103	Koblener Laufen	AG	1977
1104	Tafeljura nördlich von Gelterkinden	BL	1983
1105	Baselbieter und Fricktaler Tafeljura	AG, BL, SO	1983/1996
1106	Chilpe bei Diegten	BL	1983/1996
1107	Gempenplateau	BL, SO	1983
1108	Aargauer Tafeljura	AG	1996
1109	Aarelandschaft bei Klingnau	AG	1996
1110	Wangen- und Osterfingertal	SH	1996
12 Altipiano occidentale			
1201	La Côte	VD	1977/1998
1202	Lavaux	VD	1977/1998
1203	Grèves vaudoises de la rive nord du lac de Neuchâtel	VD	1977/1998
1204	Rhône genevois – Vallons de l'Allondon et de la Laire	GE	1977/1996
1205	Bois de Chênes	VD	1977
1206	Coteaux de Cortaillod et de Bevaix	NE	1977
1207	Marais de la haute Versoix	VD	1977/1998
1208	Rive sud du lac de Neuchâtel	VD, FR, NE, BE	1983/1998
1209	Mont Vully	FR	1983
1210	Chanivaz – Delta de l'Aubonne	VD	1996
13 Altipiano centrale			
1301	St. Petersinsel – Heidenweg	BE	1977
1302	Alte Aare – Alte Zihl	BE	1977/1996

1303	Hallwilersee	AG, LU	1977
1304	Baldeggersee	LU	1977
1305	Reusslandschaft	AG, ZG, ZH	1977
1306	Albiskette – Reppischtal	ZH	1983
1307	Glaziallandschaft Lorze – Sihl mit Höhronenkette und Schwantenu	SZ, ZG, ZH	1983
1308	Moorlandschaft zwischen Rothenthurm und Biberbrugg	SZ, ZG	1983
1309	Zugersee	LU, SZ, ZG	1983
1310	Gletschergarten Luzern	LU	1983
1311	Napfbergland	BE, LU	1983
1312	Wässermatten in den Tälern der Langete, der Rot und der Önz	BE, LU	1983/1996
1313	Steineberg – Steinhof – Burgäschisee	BE, SO	1983
1314	Aarelandschaft zwischen Thun und Bern	BE	1983
1315	Amsoldinger- und Übeschisee	BE	1983
1316	Stausee Niederried	BE	1983
1317	Endmoränenzone von Staffelbach	AG	1996
1318	Wauwilermoos – Hagimoos – Mauesee	LU	1996
1319	Aareknie Wolfwil-Wynau	BE, SO	1996
1320	Schwarzenburgerland mit Sense- und Schwarzwasserschlucht	BE, FR	1996
1321	Oberes Emmental mit Räbloch, Schopfgrube und Rämigungumme	BE	1996
14 Altipiano settentrionale e orientale			
1401	Drumlinlandschaft Zürcher Oberland	ZH	1977
1402	Imenberg	TG	1977
1403	Glaziallandschaft zwischen Thur und Rhein	TG, ZH	1977/1983
1404	Glaziallandschaft zwischen Neerach und Glattfelden	ZH	1977
1405	Frauenwinkel – Ufenau – Lützelau	SZ	1977
1406	Obersee	SG, SZ	1977/1996
1407	Chatzenseen	ZH	1977
1408	Jörentobel	ZH	1977
1409	Pfäffikersee	ZH	1977
1410	Irchel	ZH	1977
1411	Untersee – Hochrhein	SH, TG, ZH	1983
1412	Rheinfall	SH, ZH	1983
1413	Thurgauisch-fürstenländische Kulturlandschaft mit Hudelmoos	SG, TG	1983
1414	Thurlandschaft zwischen Lichtensteig und Schwarzenbach	SG	1983/1996
1415	Böllenbergtobel bei Uznach	SG	1983
1416	Kaltbrunner Riet	SG	1983
1417	Lützelsee – Seeweidsee – Ütziker Riet	ZH	1983
1418	Espi – Hölzli	TG	1983
1419	Pfluegstein ob Herrliberg	ZH	1983
1420	Hömli-Bergland	SG, TG, ZH	1996
15 Versante nord-occidentale delle Alpi			
1501	Gälte – Iffigen	BE	1977
1502	Les Grangettes	VD	1977/1998
1503	Diablerets – Vallon de Nant- Derborence (partie ouest)	VD, VS	1977/1998
1504	Vanil Noir	FR, VD	1977/1996/1 998
1505	Hohgant	BE	1977
1506	Chaltenbrunnenmoor – Wandelalp	BE	1977
1507	Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn-Gebiet (nördlicher Teil)	BE, VS	1983/1996
1508	Weissenau	BE	1983
1509	Luegibodenblock	BE	1983
1510	La Pierreuse – Gummfluh – Vallée de L'Étivaz	VD, BE	1983/1998
1511	Giessbach	BE	1996
1512	Aareschlucht zwischen Innertkirchen und Meiringen	BE	1996
1513	Engstligenalp und Entschligefäll	BE	1996

1514	Breccaschlund	FR	1996
1515	Tour d'Aï – Dent de Corjon	FR, VD	1998
16 Regioni centrali e orientali del versante nord delle Alpi			
1601	Silberen	SZ, GL	1977
1602	Murgtal – Mürtchen	GL, SG	1977
1603	Maderanertal – Fellital	UR	1977
1604	Lauerzersee	SZ	1977
1605	Pilatus	LU, NW, OW	1977/2017
1606	Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi	LU, NW, OW, SZ, UR	1983/2017
1607	Bergsturzgebiet von Goldau	SZ, ZG	1983
1608	Flyschlandschaft Haglere – Glauenberg – Schlieren	LU, OW	1983
1609	Schratteflue	LU	1983
1610	Scheidnössli	UR	1983
1611	Lochsiten bei Schwanden	GL	1983
1612	Säntisgebiet	AR, AI, SG	1996
1613	Speer – Churfirsten – Alvier	SG	1996
1614	Taminaschlucht	SG	1996
1615	Melser Hinterberg – Flumser Kleinberg	SG	1996
17 Vallese			
1701	Binntal	VS	1977
1702	Lac de Tanay	VS	1977
1703	Haut Val de Bagnes	VS	1977
1704	Mont d'Orge	VS	1977
1705	Valère et Tourbillon	VS	1977
1706	Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn-Gebiet (südlicher Teil)	BE, VS	1983/1998
1707	Dent Blanche – Matterhorn – Monte Rosa	VS	1983/1998
1708	Pyramides d'Euseigne	VS	1983
1709	Blocs erratiques au-dessus de Monthey et de Collombey	VS	1983
1710	Rhonegletscher mit Vorgelände	VS	1996
1711	Raron – Heidnischbiel	VS	1996/1998
1712	Les Follatères – Mont du Rosel	VS	1996
1713	Diablerets – Vallon de Nant – Derborence (partie est)	VD, VS	1996
1714	Bergji – Platten	VS	1998
1715	Gorges du Trient	VS	1998
1716	Pfynwald – Illgraben	VS	1998
1717	Laggintal – Zwischbergental	VS	1998
1718	Val de Réchy – Sasseneire	VS	1998
18 Ticino			
1801	Piora – Lucomagno – Dötra	TI	1977
1802	Delta del Ticino e della Verzasca	TI	1977
1803	Monte Generoso	TI	1977
1804	Monte San Giorgio	TI	1977
1805	Monte Caslano	TI	1977
1806	Ponte Brolla – Arcegno	TI	1977
1807	Val Verzasca	TI	1983
1808	Val Bavona	TI	1983
1809	Campolungo – Campo Tencia – Piumogna	TI	1983
1810	San Salvatore	TI	1983
1811	Arbòstora – Morcote	TI	1983
1812	Gandria e dintorni	TI	1983
1813	Denti della Vecchia	TI	1983
1814	Paesaggio fluviale e antropico della Valle di Blenio	TI	1996
19 Grigioni			
1901	Lai da Tuma	GR	1977

1902	Ruinaulta	GR	1977
1903	Auenlandschaft am Unterlauf des Hinterrheins	GR	1977
1904	Val da Camp	GR	1977
1905	Kesch-Ducan-Gebiet	GR	1977
1906	Trockengebiet im vorderen Domleschg	GR	1977
1907	Quellgebiet des Hinterrheins – Passo del San Bernardino	GR	1977
1908	Oberengadiner Seenlandschaft und Berninagruppe	GR	1983
1909	Piz Arina	GR	1983
1910	Silvretta – Vereina	GR	1983
1911	Tomalandschaft bei Domat/Ems	GR	1983
1912	Paludi del San Bernardino	GR	1996
1913	Greina – Piz Medel	GR, TI	1996
1914	Plasseggen – Schijenflue	GR	1996
1915	Schweizerischer Nationalpark und angrenzende Gebiete	GR	1996
1916	Val Bondasca – Val da l'Albigna	GR	1998
